



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

UFFICIO CONTI GIUDIZIALI

Al Presidente

della Sezione giurisdizionale

per la Regione Piemonte

Relazione n. 907

Conto giudiziale numero 131006 esercizio 2017

Ente: COMUNE DI PIODE (VC)

Consegnatario: AGNESINA CLAUDIO

Oggetto: conto giudiziale n. 131006 relativo
al conto del consegnatario della
gestione dei beni

Gestione: 01/01/2017 - 31/12/2017

Fra i conti giudiziali depositati dal Comune di PIODE (VC) figura anche quello in oggetto, preso in carico come conto del consegnatario di beni, consistente in un prospetto che ricalca il modello 24 allegato al DPR n. 194 del 1996.

Il conto giudiziale riporta:

- al rigo n. 1 "Macchinari, attrezzature e impianti"
- al rigo n. 2 "Attrezzature e sistemi informatici"
- al rigo n. 3 "Automezzi e motomezzi"
- al rigo n. 4 "Mobili e macchine d'ufficio"
- al rigo n. 5 "Universalità di beni"

La gestione che forma oggetto del conto giudiziale in esame non riguarderebbe, pertanto i solo beni mobili o "materie" per le quali l'agente contabile abbia "debito di custodia", ma l'universalità dei beni, mobili e immobili, presenti nell'inventario dell'Ente locale.

La creazione di una categoria di agenti contabili consegnatari di beni immobili, ed a volte anche di consegnatari di beni immobili e mobili, categoria estranea alla contabilità di Stato, è forse la conseguenza di una interpretazione piuttosto ampia dell'art. 93 del T.U.E.L. che sancisce l'obbligo di resa del conto giudiziale per il "tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti" non precisando se trattasi di beni mobili o immobili o di entrambe le categorie di beni, interpretazione che sarebbe anche avvalorata dal modello n. 24 approvato con il D.P.R. 194 del 1996 intestato al "consegnatario di beni", senza alcuna specificazione di essi come "mobili".

Tale interpretazione che include anche i beni immobili nell'ambito del giudizio di conto dei consegnatari è di fatto seguita da molti enti locali, anche di altre regioni, ma non è stata accolta dalla giurisprudenza, anche di questa Sezione (ex plurimis Corte dei conti, Sezione Piemonte, nn. 86 e 87/2018, Sezione giurisdizionale Friuli Venezia Giulia n. 17 del 17 febbraio 2014). In forza di tale orientamento non sussisterebbe per i beni immobili degli enti locali, l'obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale alla

Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, con conseguente restituzione degli atti del giudizio di conto all'ente locale interessato.

Nello stesso senso si è pronunciata altresì, tra le altre, la Sezione Calabria (sentenza n. 323 del 14 ottobre 2013, con cui è stata respinta la richiesta del Pubblico Ministero di compilazione d'ufficio del conto giudiziale dei beni immobili patrimoniali e demaniali).

La stessa linea è stata seguita dalla Sezione Abruzzo con le sentenze n. 89 e n. 102 del 2015 e dalla Sezione Toscana con le sentenze n. 60 e n. 61 del 2016.

Quanto ai beni mobili o "materie" ricompresi nell'"elencazione" depositata in atti non si può ritenere che gli stessi costituiscano beni per le quali l'agente contabile abbia "debito di custodia", ma bensì sembrano comprendere beni in uso, assoggettati a mero "debito di vigilanza".

Tali beni appaiono esclusi dall'obbligo di resa di conto giudiziale risultando mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o stampe, registri o altri oggetti dei quali debba farsi uso per ufficio (art.32 del r.d. n.827 del 1924).

Numerose pronunce delle Sezioni di merito hanno affrontato la tematica dei conti dei consegnatari dei beni degli enti locali (ex plurimis Sez. Giur. Veneto, nn. 105-106-107 del 15 settembre 2017; Sez. Giur. Liguria, n. 227 dell'11 dicembre 2017; idem 164-168 del 16 ottobre 2017; Sez. Giur. Calabria, nn. 5- 6 del 19 gennaio 2017; idem nn. 105-106 del 19 aprile 2017; Sez. Giur.

Abruzzo, nn. 60-67 del 15 giugno 2017; Sez. Giur. Toscana n. 1-3 del 5 gennaio 2017 e numerose altre analoghe); tra queste appare particolarmente rilevante l'arresto della seconda Sezione d'Appello, n. 963 dell'11 dicembre 2017, che riafferma con chiarezza i principi in forza dei quali va individuato lo spartiacque tra i consegnatari di beni mobili per debito di "custodia" (agenti contabili), obbligati alla resa del conto giudiziale, e i consegnatari per debito di "vigilanza" (agenti amministrativi) che non vi sono tenuti e ribadisce l'applicabilità del "Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato" (d.P.R. n. 254/2002) anche ai consegnatari degli Enti locali.

È stato precisato che, al fine di attribuire la qualità di agente contabile ad un consegnatario di beni mobili, con assoggettamento al regime del giudizio di conto, appare condizione indispensabile "la gestione tipicamente di "cassa" o di "magazzino", con esistenze iniziali e rimanenze finali"; ciò in quanto i movimenti in carico e scarico determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con la configurazione di un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in "deposito". Da ciò discende che "l'obbligo della resa del conto giudiziale, anche negli enti locali, non può quindi prescindere dall'identificazione soggettiva e oggettiva, di un vero e proprio "debito di custodia" del quale è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall'acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte funzionali

operative delle varie articolazioni dell'amministrazione".

Ne consegue che il debito di "vigilanza" si configura in capo al consegnatario di beni mobili, presso ciascuna articolazione funzionale dell'amministrazione, per la mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso agli utilizzatori, nonché per la gestione delle scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso.

In adesione alla richiamata giurisprudenza e considerato inoltre che non è possibile individuare nel conto i beni per i quali sia previsto per il consegnatario "un debito di custodia", il sottoscritto magistrato relatore, ritiene che non sussista l'obbligo del consegnatario di rendere il conto dei beni immobili e dei mobili per i quali sussista esclusivamente obbligo di vigilanza con conseguente improcedibilità del giudizio e restituzione del conto all'amministrazione

VISTI

- il R.D. 18/11/1923 n. 2440 recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";
- il R.D. 23/5/1924 n. 827 avente ad oggetto "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";
- il D. Lgs. 26/08/2016 n. 174 avente ad oggetto "Nuovo Codice della giustizia contabile";
- l'art. 2, c. 3 dell'Allegato III (Norme transitorie e

abrogazioni) del D.lgs. del 26 agosto 2016 n. 174 "Nuovo
Codice della giustizia contabile"

TUTTO CIO' PREMESSO

lo scrivente chiede alla S.V. di voler sottoporre il predetto conto al
giudizio della Sezione, fissando l'udienza di discussione.

Torino, li 12 SET. 2018

IL MAGISTRATO RELATORE

dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA





CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

IL PRESIDENTE

VISTE le su estese relazioni e istanze di fissazione udienza presentate dal
Magistrato Relatore Primo referendario dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta;

VISTI gli artt. 1, 18, 137 e 147, co. 2 e 4, del Decreto Legislativo 26 agosto
2016, n. 174 (Codice di Giustizia Contabile);

DECRETA

l'udienza pubblica per la discussione dei giudizi iscritti ai **nn. 20621 – 20622**
– 20623 – 20624 del Registro di Segreteria nei confronti del Consegnatario
della gestione di beni del Comune di PIODE (VC), è fissata per il giorno
12 OTTOBRE 2018 alle ore 10:00 in Torino, via Bertola n. 28, presso l'aula
udienza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione
Piemonte.

Ordina alla Segreteria della Sezione di comunicare il presente decreto al
Procuratore Regionale ed al Consegnatario, per il tramite
dell'Amministrazione da cui dipende.

Addì, 13 settembre 2018

Il Presidente della Sezione Giurisdizionale

Cinthia Pinotti



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE esistente presso questo Ufficio composta di n. 2 pagine. Si attesta, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 22 “copie informatiche di documenti analogici”, che la presente copia digitale è tratta dall'originale cartaceo conservato nel sistema documentale della Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Dalla Segreteria della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Piemonte.

Torino, 13 settembre 2018

Il Collaboratore Amministrativo
Renzo PIASCO
F.to digitalmente